



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n.204.24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37110 proposto dal Sig. XX nato a XX il XX (C.F.
XX) rappresentato e difeso dall'avv. Rino Tortorelli (C.F.
TRTRNI61E07E463C – pec: tortorelli@legalmail.it) ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in La Spezia, al Corso Nazionale n.212

CONTRO

- Ministero della Difesa, non costituito;
- I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC:
avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato
presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N.
Putignani n. 108,

PER OTTENERE

- l'accertamento del diritto al conseguimento della pensione privilegiata con
effetto anche economico dalla effettiva cessazione dal servizio per infermità a
causa di servizio e quindi dal XX (data di accertamento della non idoneità al
servizio militare) – o subordinatamente dal XX (data di congedo dai ruoli
militari per passaggio al ruolo civile) -, unitamente all'indennità integrativa

	speciale, alla tredicesima mensilità e ad ogni altro consequenziale accessorio	
	di legge sugli arretrati, oltre interessi e rivalutazione;	
	- l'accertamento del diritto alla maggiorazione della base pensionabile ex art.	
	4 d.lgs.165/1997;	
	- l'accertamento dell'applicabilità dell'aliquota del 2,44% anche per il calcolo	
	della quota retributiva della pensione, perché cessato dal servizio con più di	
	20 anni di anzianità e, alla data del 31 dicembre 1995, con anzianità di servizio	
	inferiore ai 15 anni	
	Visto il codice di giustizia contabile;	
	Udite all'udienza del 9 ottobre 2024 le difese delle parti costituite	
	FATTO	
	Il ricorrente riferiva di essere stato in servizio permanente effettivo con grado	
	di Capo di 1^ classe XX nella Marina Militare Italiana.	
	Evidenziava che con verbale BL/B n.XX del XX la CMO di Taranto	
	riconosceva, a suo favore, la dipendenza da causa di servizio della patologia	
	“XX”, accertando contestualmente anche l'aggravamento delle altre patologie	
	già riscontrate dipendenti da causa di servizio, ritenendole ascrivibili alla	
	tabella A categoria 8^ e 7^ anche ai fini di pensione privilegiata da	
	riconoscersi a vita e giudicando il ricorrente permanentemente non idoneo al	
	servizio militare ma idoneo al transito nelle corrispondenti aree del personale	
	civile del Ministero della Difesa.	
	Con istanza del XX il ricorrente, al quale era già in precedenza stato	
	riconosciuto l'equo indennizzo, chiedeva la liquidazione del trattamento	
	pensionistico privilegiato.	
	Nel frattempo transitava nell'impiego civile, giusta contratto di lavoro XX.	
	2	

	Con il provvedimento censurato, a seguito di ulteriore domanda formulata in	
	data XX – alla quale in prima battuta il Ministero della Difesa aveva più volte	
	fornito riscontro negativo – l’amministrazione statale intimata, a seguito di un	
	diverso orientamento della magistratura contabile volto ad ammettere il	
	cumulo fra trattamento privilegiato e trattamento in attività per il personale	
	transitato nei ruoli civili, riconosceva il diritto al trattamento pensionistico	
	richiesto in cumulo con il trattamento stipendiale nei ruoli civili, a decorrere	
	dal mese successivo alla presentazione della domanda senza tenere conto dei	
	sei aumenti periodici di stipendio di cui all’art. 4 D.LGS. 165/1997, né delle	
	modalità di calcolo della “quota retributiva“ della pensione da liquidarsi con	
	il sistema “misto”, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in	
	favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità	
	utile ai fini previdenziali.	
	Il ricorrente, quindi, ritenendo non corrette le valutazioni <i>ut supra</i> formulate	
	diffidava il Ministero resistente che, tuttavia ha ritenuto di replicare non	
	accogliendo le sue doglianze.	
	Sotto un primo profilo ha, quindi lamentato la violazione dell’art. 167 d.p.r.	
	1092/1973 sostenendo che, ai sensi della cennata disposizione,	
	l’amministrazione avrebbe dovuto liquidare d’ufficio la pensione privilegiata	
	e non a domanda atteso che la causa della cessazione dal servizio militare è	
	stata proprio la infermità ricondotta a causa di servizio, non rilevando, quindi,	
	il transito nei ruoli civili.	
	Al riguardo ha evidenziato che le domande presentate hanno avuto un mero	
	ruolo sollecitatorio.	
	A sostegno della propria tesi ha richiamato diverse casistiche giurisprudenziali	

	anche di questa sezione.	
	Con riferimento alla mancata applicazione della maggiorazione della base pensionabile ha richiamato l’art. 4 del d.lgs. 165/1997 che ha previsto l’applicazione dei cd. “sei scatti” all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, evidenziando che non ci sarebbe motivo per escluderne l’applicazione nel caso di specie, a prescindere dall’avvenuto transito nei ruoli civili come, invece, sostenuto dal Ministero nella nota di risposta alla diffida formulata in via amministrativa.	
	Ha, infine, contestato anche il mancato ricalcolo della base pensionabile mediante applicazione dell’aliquota del 2,44% sull’effettivo numero di anni maturati al 31.12.1995 – e quindi – sulla quota retributiva - sulla base della ormai nota pronuncia n. 12/2021, delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte.	
	Il Ministero resistente non si è costituito.	
	All’udienza del 7 giugno 2023 con ordinanza a verbale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS che, costituitasi in giudizio, ha sostenuto in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la legittimità dell’operato del Ministero della Difesa con riferimento alla decorrenza del trattamento privilegiato ed ha eccepito la prescrizione dei ratei relativi al periodo precedente il quinquennio antecedente la data di notifica del primo atto di costituzione in mora, nonché il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.	
	Nell’imminenza dell’udienza il ricorrente ha depositato ulteriore memoria a conforto della propria tesi, criticando, in particolare, l’orientamento	
	4	

	giurisprudenziale di secondo grado che ha ritenuto non applicabile l’art.167	
	d.p.r 1092/1973 in caso di transito nei ruoli civili, ritenendo, in estrema sintesi,	
	l’interpretazione fornita in contrasto con il dato normativo e, in particolare	
	dell’art.15 comma 3 del d.p.r. 461/2011, insistendo anche sulle ulteriori	
	censure formulate.	
	All’udienza del 9 ottobre 2024 le parti presenti hanno insistito nelle	
	contrapposte tesi.	
	La causa è stata quindi definita mediante dispositivo letto in udienza.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti di causa questo Giudice ritiene che il ricorso debba essere	
	solo parzialmente accolto.	
	In primo luogo occorre riconoscere sussistente l’interesse dell’INPS alla	
	partecipazione al giudizio, in quanto l’ente previdenziale è tenuto, in qualità	
	di ordinatore secondario di spesa, alla gestione della posizione pensionistica	
	del ricorrente.	
	Va, quindi disattesa l’eccezione avente ad oggetto il difetto di legittimazione	
	passiva.	
	Nel merito, con riferimento alla richiesta diversa decorrenza del trattamento	
	pensionistico privilegiato, va sottolineato che la pur suggestiva tesi di parte	
	ricorrente non può trovare accoglimento.	
	Al riguardo questo giudice ritiene di condividere i recentissimi approdi cui è	
	giunta, sulla scorta della ormai pacifica giurisprudenza d’appello, anche	
	questa Sezione che ha ritenuto pienamente applicabile al caso di specie	
	l’art.191 d.p.r. 1092/1973 (<i>ex multis</i> Sez. Giurisdiz. Puglia., 23 settembre	
	2024, n.186).	
	5	

	La <i>ratio</i> della disposizione invocata dal ricorrente, infatti, va ricercata nel	
	favore del legislatore verso chi cessa l’attività lavorativa per causa di servizio,	
	non residuando più alcuna capacità lavorativa, cosa non verificatasi nel caso	
	di specie in quanto il XX è transitato nei ruoli civili (cfr. Sez. III Giurisdiz.	
	Centr., 2 settembre 2024, n. 216).	
	Va, invece accolto il secondo motivo in quanto, come ormai sancito da	
	consolidata giurisprudenza di questa Sezione in casi analoghi, il beneficio	
	pensionistico di che trattasi è connesso alla cessazione dal servizio militare	
	avvenuto per qualsiasi causa, ad eccezione del congedo a domanda, non	
	incidendo, quindi, sulla sua spettanza la circostanza che il beneficiario svolga	
	servizio diverso da quello strettamente militare.	
	Sul punto appare sufficiente richiamare quanto già statuito in fattispecie	
	analoga da questa sezione, secondo la quale “....è poi del tutto <i>ininfluente, ai</i>	
	<i>fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento</i>	
	<i>del beneficio dei “sei scatti”, la circostanza che il militare, a valle della</i>	
	<i>cessazione dal servizio militare per inidoneità, abbia poi esercitato l’opzione</i>	
	<i>riconosciuta dalla legge, alternativa al collocamento nella riserva, di</i>	
	<i>transitare nei ruoli civili, presso cui svolge tuttora servizio attivo, dovendo la</i>	
	<i>domanda di transito ritenersi in realtà una possibilità, prevista dalla legge,</i>	
	<i>nell’ipotesi della cessazione dai ruoli militari per accertata inidoneità allo</i>	
	<i>svolgimento del servizio quale militare di carriera”</i> (Sez. Giurisdiz. Puglia, 23	
	settembre 2024, n186).	
	Non può trovare, infine, accoglimento la richiesta relativa alla mancata	
	applicazione del coefficiente pari al 2.44%.	
	Al riguardo il Ministero della Difesa, già nella nota di risposta alla diffida	
	6	

	formulata dal ricorrente, ha avuto modo di chiarire che il trattamento	
	privilegiato è stato calcolato sulla scorta di quanto previsto dall’art.67 comma	
	2 del d.p.r. 1092/1973, che fa riferimento all’art.53 del predetto d.p.r., dopo	
	aver accertato il più favorevole trattamento ad egli spettante rispetto alle	
	modalità di calcolo previste dall’art.67 comma 4 che, invece, avrebbe	
	richiesto l’applicazione dell’invocato art.54.	
	Sul punto parte ricorrente nulla ha contestato limitandosi, invero, ad un	
	generico riferimento alla mancata applicazione dell’aliquota del 2,44% che ,	
	tuttavia non ha trovato applicazione nel caso di specie in quanto il trattamento	
	è stato calcolato, come ribadito dal Ministero, mediante un criterio privo di	
	“quote retributive”	
	Il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il calcolo	
	del trattamento privilegiato sarebbe stato diverso in caso di applicazione della	
	cennata aliquota mentre il Ministero ha dato contezza di aver effettuato a	
	monte la predetta valutazione.	
	Il ricorso va dunque parzialmente accolto nei termini sopra esposti con	
	conseguente riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento	
	pensionistico, mediante l’applicazione del beneficio di cui dall’art. 4 D. Lgs	
	165/1997, nonché del diritto agli arretrati, costituiti dalle differenze dei ratei	
	pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli	
	interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della	
	rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.	
	Va disattesa l’eccezione di prescrizione n quanto il termine da cui far	
	decorrere la prescrizione coincide con l’adozione del provvedimento	
	ministeriale di riconoscimento del richiesto trattamento privilegiato.	
	7	

	In ragione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in	
	epigrafe:	
	- lo accoglie limitatamente alla domanda di concessione dei sei scatti	
	stipendiali;	
	- lo respinge per il resto.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 17/10/2024	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	8	

